



Property/Casualty

La “via Italiana” al risarcimento del danno alla persona: le Tabelle del Tribunale di Milano – Origini ed evoluzione

di Lorenzo Vismara, Gen Re, Milano

Quando ho iniziato la mia carriera di “liquidatore sinistri gravi”, ormai quasi 20 anni fa, il principale strumento di lavoro era rappresentato da un compendio di oltre 120 pagine in cui venivano raccolte le tabelle in uso presso i diversi Tribunali italiani.

Si trattava di più di 20 diverse tabelle provenienti da altrettante corti territoriali la cui applicazione portava a risultati, in termini di importi liquidati, spesso molto diversi fra loro a parità di lesioni patite dai danneggiati. Tale situazione si determinò a causa della mancanza, nel panorama legislativo italiano, di norme o indicazioni sulle modalità di risarcimento dei danni fisici e di un’evoluzione giurisprudenziale che era ancora lontana dal trovare una soluzione univoca tanto sulle voci danno risarcibili quanto sulle modalità di quantificazione delle stesse.

Risarcimento in forma tabellare – Le origini

Risale infatti alla fine degli anni '70 il concetto per cui il danno fisico subito dalle persone non doveva più essere risarcito analizzando il solo pregiudizio economico arrecato, ma che si dovesse invece risarcire il danno patito indipendentemente dai riflessi che lo stesso poteva avere sulla capacità di ognuno di produrre reddito. Da questa fondamentale svolta, la giurisprudenza cercò con vari approcci di trovare una metodologia che potesse portare a un risarcimento anche del solo “bene salute”, tutelato dalla nostra Costituzione, patito da ogni cittadino senza aver riguardo al suo reddito o professione.

Il metodo ritenuto più efficace fu individuato in un sistema di tabellazione che poneva quale base del calcolo il grado di invalidità permanente residuo in capo al danneggiato, individuato per mezzo di una valutazione medico-legale. Assegnando, per mezzo delle tabelle, a ogni punto di invalidità permanente un valore economico predefinito, la quantificazione finale si otteneva moltiplicando il numero di punti,

Contenuto

Risarcimento in forma tabellare – Le origini	1
Tabelle del Tribunale di Milano: le modifiche del 2009	3
L’edizione 2018 delle Tabelle di Milano	4
Conclusioni	6

Informazioni su questa newsletter

Destinata a addetti sinistri rami property e casualty, questa newsletter tratta tematiche legate a una moderna attività di gestione sinistri, inclusi fatti, trend, e case study emergenti dalla scena sinistri internazionale.

valutati in sede di visita medico-legale, per il valore del singolo punto. Tale metodo, in apparenza semplice ma assolutamente rivoluzionario se paragonato ai metodi puramente equitativi ancora utilizzati anche negli anni '80 e '90, ha avuto bisogno di diversi aggiustamenti prima di approdare ai metodi tabellari oggi utilizzati.

Il più noto di questi approcci è certamente rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano la cui prima edizione, datata 1995, trovò immediatamente un notevole riscontro ed apprezzamento, nonché utilizzo, presso gli operatori del sistema risarcitorio italiano. Il riscontro positivo che in generale ebbe tutto l'approccio "tabellare", fu determinato dal fatto che tale metodologia consentiva una certa prevedibilità dei risarcimenti con notevoli effetti sulla diminuzione del contenzioso giudiziale nonché una auspicabile parità di trattamento per tutti i danneggiati, salvo le differenze territoriali di cui già si è detto date dall'uso di tabelle con differenti valori applicate nei diversi fori italiani.

Le Tabelle del Tribunale di Milano vennero redatte dal neocostituito "Osservatorio del Tribunale di Milano" (organo creato nel 1993 e composto da magistrati, medici legali, studiosi di diritto e avvocati sia di Compagnie assicurative che di vittime di sinistri), proponendo un valore del singolo punto di invalidità permanente determinato seguendo un criterio progressivo, in relazione alla gravità della menomazione, e uno regressivo, in relazione all'età del danneggiato. Il valore del "punto base" fu determinato, secondo le parole dei redattori, sulla scorta dell'esame dei precedenti decisi dal Tribunale di Milano. Nella prima edizione del 1995 vennero individuate 13 fasce di età con una diminuzione del valore del punto pari al 60% tra la prima e l'ultima. Il concetto di base, ancora oggi valido sebbene la tabella attuale abbia un valore diverso per ogni anno di età, trova la sua ratio nella considerazione che, tenuto conto della vita media futura probabile di ciascun danneggiato, il soggetto leso in giovane età dovrà sopportare più a lungo, rispetto a un soggetto leso in età avanzata, l'incidenza della menomazione nella propria vita quotidiana.

L'Osservatorio del Tribunale di Milano, nel redigere la tabella per i danni fisici, tenne ben presente l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sino a

quell'epoca e individuò pertanto per mezzo della griglia sopra descritta il metodo di calcolo per il risarcimento di quello che all'epoca era definito "danno biologico" (ovvero il "bene salute", definitivamente riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale negli anni '80) prevedendo altresì la possibilità di aggiungere allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., anche il risarcimento di quello che allora era comunemente definito "danno morale", in misura variabile da $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ di quanto liquidato a titolo di danno biologico.

Questo meccanismo di valutazione del "danno morale" quale frazione del "danno biologico" trovò inizialmente applicazione anche nella quantificazione del danno in favore dei superstiti di una vittima i quali venivano risarciti partendo dalla somma che sarebbe ipoteticamente spettata a titolo di danno morale al loro congiunto nel caso in cui avesse subito una lesione pari al 100% di danno biologico: il risarcimento di ogni avente diritto si calcolava pertanto in una ulteriore frazione del danno morale individuato con le modalità sopra descritte. Quest'ultimo criterio fu radicalmente modificato nel 2004 allorché venne introdotta una tabella che prevedeva, in misura analoga a quanto avviene oggi, dei "range" risarcitori con previsione di importi minimi e massimi spettanti a determinati aventi diritto quale danno per la perdita del loro congiunto. Le forbici di valori individuate nelle Tabelle furono pensate al fine di consentire una più attenta valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare rilievo dato alla sopravvivenza o meno di altri congiunti, alla convivenza o meno di questi ultimi, alla qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua e alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta.

Come inizialmente affermato, negli anni '90 diversi tribunali emanarono loro tabelle che si distinguevano dalle altre per struttura, importi risarciti e metodologie di calcolo. Tra queste, le più note furono, oltre naturalmente a quelle di Milano, quelle di Roma, Firenze, Triveneto, Torino e Lecce.

Le Tabelle del Tribunale di Milano ebbero in ogni caso sempre un notevole seguito dato dall'importanza del foro da cui provenivano unita a una significativa velocità da parte dell'Osservatorio

meneghino nel recepire gli orientamenti della Corte di Cassazione integrandoli nelle tabelle stesse. Vanno lette in tal senso l'edizione 2004 e, ancora più chiaramente, l'edizione del 2009 delle Tabelle le quali, redatte dopo storici arresti giurisprudenziali (le Sentenze del 2003 della Corte di Cassazione nr. 8827-8828 e nr. 233 della Corte Costituzionale e le sentenze nr. 26972/3/4/5 dell' 11 novembre 2008 rese da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), si sono prontamente adeguate ai nuovi rilevanti orientamenti di legittimità attraendo pertanto nella loro orbita anche altri fori che hanno quindi abbandonato le loro Tabelle, considerate ormai non più in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, per approdare a quelle milanesi.

Tabelle del Tribunale di Milano: le modifiche del 2009

L'edizione del 2009 delle Tabelle ha fortemente innovato il proprio impianto sulla spinta delle già menzionate Sentenze di "San Martino" (26972/3/4/5 del 2008) in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito, all'interno del nostro ordinamento, una bipartizione dell'universo risarcitorio nelle sole "macro-categorie" di danno "patrimoniale" e "non patrimoniale". All'interno di quest'ultima unitaria categoria, secondo la Corte, le figure, tra le altre, del danno biologico e morale possono avere una valenza solo descrittiva. Reagendo prontamente a questo solido, per la chiarezza nell'affermazione del principio e per la fonte di provenienza, indirizzo giurisprudenziale, l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha emanato nel giugno del 2009 delle nuove tabelle che hanno visto l'introduzione del concetto di punto di danno "non patrimoniale" nel quale le precedenti poste di danno "biologico" (definito "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari") e "morale" (definito "danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione") sono andate a confluire in misura diversa a seconda della gravità della lesione (per le lesioni dall'1% al 9% di invalidità permanente si è sommato in via preliminare il 25%; per le lesioni dal 10 al 34% si è

umentata progressivamente dal 26% al 50%; per le lesioni dal 35% al 100% si è previsto un aumento fisso del 50% del valore precedentemente individuato dal solo "danno biologico standard").

Le tabelle del 2009, ancora oggi in vigore nella loro struttura, prevedono valori monetari medi, corrispondenti a casi di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva). In ossequio agli insegnamenti della Cassazione, improntati verso la necessità di una valutazione in concreto delle singole fattispecie volta al fine di addivenire a risarcimenti integrali e personalizzati, inoltre, le tabelle "versione 2009" prevedono altresì la possibilità di personalizzare ulteriormente il risarcimento utilizzando percentuali di aumento dei valori medi. Questa personalizzazione sarà da utilizzarsi laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato (lo stesso Osservatorio menziona gli esempi di lesioni al "dito del pianista dilettante" o "specifica penosità delle modalità del fatto lesivo"). Gli aumenti a titolo di personalizzazione sono previsti sino a un massimo del 50% per le lesioni di piccola entità (fino al 9% di IP), poi progressivamente dal 49% fino al 25% per le lesioni dal 10% al 34% di IP e poi con il limite fisso del 25% per le lesioni sino al 100% (per le quali, è bene rammentare, vi è stato un iniziale aumento del 50% del valore del punto ex biologico).

Tribunale di Milano – Liquidazione del danno non patrimoniale – Tabelle 2009 (importi in euro)

Invalidità	Punto biologico 2008 riv. al 2009	aumento	Punto danno "non patrimoniale" 2009	Riscarcimento: fasce die età 1-5						aumento personalizzato
				1	2	3	4	5	...	
				Demoltiplicatore						
				1,000	0,995	0,990	0,985	0,980	...	
1	1.068,67	25%	1.335,84	1.336,00	1.329,00	1.322,00	1.316,00	1.309,00	...	+ max 50%
2	1.135,46	25%	1.419,33	2.839,00	2.824,00	2.810,00	2.796,00	2.782,00	...	+ max 50%
3	1.202,25	25%	1.502,82	4.508,00	4.486,00	4.463,00	4.441,00	4.418,00	...	+ max 50%
4	1.269,04	25%	1.586,30	6.345,00	6.313,00	6.282,00	6.250,00	6.218,00	...	+ max 50%
5	1.335,84	25%	1.669,79	8.349,00	8.307,00	8.265,00	8.224,00	8.182,00	...	+ max 50%
...										
30	3.840,53	46%	5.607,17	168.215,00	167.374,00	166.533,00	165.692,00	164.851,00	...	+ max 29%
31	3.932,70	47%	5.781,07	179.213,00	178.317,00	177.421,00	176.525,00	175.629,00	...	+ max 28%
32	4.024,20	48%	5.955,82	190.586,00	189.633,00	188.680,00	187.728,00	186.775,00	...	+ max 27%
33	4.116,38	49%	6.133,40	202.402,00	201.390,00	200.378,00	199.366,00	198.354,00	...	+ max 26%
34	4.207,88	50%	6.311,82	214.602,00	213.529,00	212.456,00	211.383,00	210.310,00	...	+ max 25%
...										

La versione completa delle Tabelle del Tribunale di Milano Edizione 2018 è consultabile al seguente indirizzo <https://www.tribunale.milano.it/files/news/TABELLE%20MILANO%20EDIZIONE%202018.pdf>

Un'ultima novità piuttosto importante, quantomeno per il mercato assicurativo, contenuta nelle Tabelle del 2009, ha riguardato la quantificazione dei range risarcitori previsti per i danni mortali in cui, oltre ad aggiungersi la categoria dei nonni quali aventi diritto per la morte del nipote, sono stati innalzati i valori sia minimi che massimi in misura di ca. il 40% (per es., nelle Tabelle del 2008 il valore mediano del range risarcitorio per i genitori per la morte del figlio ammontava a EUR 159.564 mentre con le Tabelle 2009 tale valore ha raggiunto EUR 225.000).

L'impatto delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2009 è stato assolutamente dirompente: il loro pronto adeguamento alle sentenze di San Martino ha portato, come detto, numerosi altri tribunali ad adottarle e la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12408 dell'11 giugno 2011, ha emesso la storica decisione di indicare le tabelle milanesi, considerata anche la loro notevole diffusione sul territorio nazionale (ormai le tabelle di Milano erano state adottate da oltre 60 altre corti di merito con stime di copertura del territorio nazionale tra il 70 e l'80%), quali parametro risarcitorio da ritenersi "equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento". Questa "patente" di tabella unica nazionale conferita dalla Corte di Cassazione, e ad oggi confermata dalla Corte stessa in più occasioni, evidenzia immediatamente l'importanza di questo strumento che attualmente è applicato, vista la mancata redazione da parte del Governo italiano della tabella per le lesioni tra il 10 e 100% di IP, a tutti i risarcimenti per le cosiddette "macrolesioni" afferenti ogni ramo assicurativo (per le lesioni tra l'1 e il 10% derivanti da sinistri R.C.Auto e R.C.Sanitaria si applica invece una tabella di legge redatta in conformità all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni recante importi sensibilmente inferiori a quelli ottenuti utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano).

Nel corso di questi ultimi anni si è più volte parlato della possibile emissione, da parte del Governo, della Tabella di cui all'art. 138 C.d.A. (per le lesioni tra il 10% e 100% di IP) e diverse bozze sono state visionate o preliminarmente discusse senza tuttavia mai approdare a una definitiva approvazione delle stesse. Da ultima, la legge "concorrenza" nr. 124/2017, ha nuovamente previsto l'emanazione di tale tabella che dovrà essere esaustiva del risarci-

mento "non patrimoniale" dando peraltro ulteriori indicazioni che ne fanno supporre una certa sovrapposizione con la stessa tabella di Milano, quantomeno per quanto riguardante i danni da lesione. Per questa ragione, come molti sostengono, se anche il Governo dovesse addivenire all'approvazione di una tabella, la stessa rappresenterà probabilmente una trasposizione in legge dell'attuale Tabella del Tribunale di Milano per le macrolesioni. Ad oggi, tuttavia, nulla è stato ancora approvato e le Tabelle di Milano risultano ancora essere lo strumento imprescindibile per liquidare, tra gli altri, gli oltre 4,6 Miliardi di EUR corrisposti, nel solo comparto R.C.A., per danni mortali e lesioni superiori al 9% (42% del totale dei sinistri risarciti nel 2016).

L'edizione 2018 delle Tabelle di Milano

Ciò che risulta d'altra parte piuttosto evidente è come la stessa popolarità delle Tabelle di Milano ne rappresenti, ad oggi, un limite. L'edizione 2018 della Tabella, infatti, quantomeno per la materia qui in esame, ovvero il risarcimento del danno alla persona, è chiaramente improntata verso la necessità di mantenere presupposti, meccanismi e valori attuali essendo gli stessi elevati e cristallizzati dalla Corte di Cassazione a livello di "parametro nazionale". Per questo motivo, la versione 2018 della Tabella opera solo un aggiornamento dei valori economici del punto (+1,2%) in ragione dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Vi sono certamente anche alcune sottolineature soprattutto riferite alla corretta applicazione delle Tabelle stesse laddove, ad esempio, si menziona, nella relazione di accompagnamento alle Tabelle vere e proprie, come i valori previsti possano, e forse debbano, essere anche superati in casi di lesioni volontarie oppure laddove si indica, specularmente, come in realtà sia sempre possibile risarcire anche al di sotto dei minimi previsti in casi in cui le evidenze della fattispecie concreta lo giustifichino. Per quanto riguarda il danno da "perdita del rapporto parentale", in particolare, viene riconosciuta al giudice la facoltà di risarcire anche soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per il caso di grave lesione della salute) del congiunto; viene altresì sot-

tolineato come non esista un risarcimento “minimo garantito” da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve infatti “valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito”.

Risultano quindi chiari gli sforzi effettuati da parte dell’Osservatorio milanese di mantenere le Tabelle uno strumento in evoluzione attento ai principali sviluppi del diritto “vivente”, spinta che peraltro ha assicurato il successo delle Tabelle milanesi nel corso degli anni. Nella relazione all’emissione delle Tabelle 2018, infatti, si fa riferimento a un poderoso lavoro di concertazione all’interno dell’Osservatorio, e di tentativo anche di allineamento con osservatori di altri tribunali, al fine di risolvere o quantomeno affrontare in maniera sistematica altre tematiche che, sebbene siano non molto frequenti o con impatti molto lontani dalle due macroaree storicamente oggetto delle tabelle, hanno in realtà interessato sovente sia le Corti di merito che di legittimità.

Le Tabelle di Milano edizione 2018 affrontano infatti anche le questioni del risarcimento cosiddetto da “premorienza” (da intendersi quale ipotesi in cui un soggetto che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna e indipendente dalla lesione subita) e del danno “terminale” (da intendersi quest’ultimo relativo ai casi in cui, a seguito di un evento lesivo, il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni).

Per entrambe queste circostanze, determinanti altrettante vicende risarcitorie affrontate dalla nostra giurisprudenza di merito e di legittimità talora anche con modalità – e quantificazioni – molto diverse tra loro, l’Osservatorio del Tribunale di Milano ha adottato, come propria consuetudine, un condivisibile approccio pragmatico volto a dare perimetri di certezza a circostanze standard per mezzo della redazione di due distinte tabelle che dovrebbero consentire di gestire la maggior parte degli eventi rientranti nelle casistiche qui in esame.

Per quanto riguarda il danno da “premorienza”, avendo il risarcimento del danno nel nostro ordinamento una mera finalità reintegratrice e non punitiva, il ragionamento dell’Osservatorio risiede

nella considerazione che se i valori tabellari differiscono – a parità di lesione – in relazione all’età del danneggiato perché differente è l’aspettativa di vita, ne consegue che qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta, alla valutazione probabilistica connessa all’aspettativa di vita del danneggiato debba essere sostituita una valutazione del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi. Partendo da questo assunto, e nel tentativo di uniformare l’approccio a questa particolare casistica, l’Osservatorio del Tribunale di Milano ha elaborato una metodo di calcolo che ha quali punti di partenza i valori che rappresentano il risarcimento medio annuo in relazione ad ogni percentuale invalidante, a prescindere dall’età anagrafica del danneggiato. E’ stata quindi strutturata una tabella composta da 5 colonne (comprendenti, rispettivamente, la percentuale di invalidità, il risarcimento per il primo anno, il risarcimento per il secondo anno, il risarcimento per ogni ulteriore anno e infine la percentuale di possibile aumento personalizzato) che fungerà da riferimento per tali casi. La tabella così predisposta consente altresì, in linea con tutto il sistema tabellare, la possibilità di aumentare il risarcimento fino al 50% in ragione di specificità del caso concreto, specificità che possono anche includere l’età del danneggiato che è elemento preso in considerazione solo al fine della predisposizione del valore medio ma non per la struttura di questa particolare e specifica tabella.

Invalidità	Danno non patrimoniale per il primo anno	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo	Aumento personalizzato
1	64	111	32	50%
2	135	236	68	50%
3	214	375	107	50%
...				
77	39176	68558	19588	50%
78	39815	69676	19907	50%
...				

Estratto dalle Tabelle Tribunale di Milano, pag. 42

Per quanto riguarda il danno cosiddetto “terminale”, avendo l’Osservatorio correttamente individuato in giurisprudenza un’assoluta “anarchia

liquidativa”, si è cercata innanzitutto una sintesi terminologica di una realtà fenomenica spesso comune. Si dichiara pertanto che, all’interno della categoria omnicomprensiva definita “danno terminale”, saranno risarciti tutti i pregiudizi di stampo biologico e di sofferenza legati alla percezione della morte imminente (inclusi, quindi, il danno “biologico terminale”, da “lucida agonia” e il danno “morale catastrofe”). L’Osservatorio del Tribunale di Milano, nel proporre un approccio unitario a questo ulteriore aspetto della fenomenologia risarcitoria, pone innanzitutto alcuni paletti: in primo luogo viene espressamente asserito come non si tratti di una risarcibilità in re ipsa sussistente in tutti i casi in cui vi sia un lasso di tempo tra la lesione e il decesso: sarà infatti necessario un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza della vittima elabori

e rappresenti il rischio di morte. Tale lasso di tempo, d’altro canto, non verrà tenuto in considerazione per periodi superiori ai cento giorni, trascorsi i quali si entrerà nell’alveo di altre poste risarcitorie (danno biologico temporaneo). La consapevolezza della fine vita da parte della vittima risulta essere quindi un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima abbia versato in stato di incoscienza. Sulla scorta di queste considerazioni, l’Osservatorio del Tribunale di Milano propone una tabella di riferimento – che peraltro ha già avuto applicazioni concrete da parte di alcune corti di altri distretti ancora prima della sua ufficializzazione – che vede un tetto massimo risarcitorio di EUR 30.000 possibile da liquidare in casi di, potremmo dire, “lucida sopravvivenza” per i primi tre giorni dopo l’evento dannoso. Per i giorni seguenti vi è poi una griglia di valori giornalieri che decresce sino a giungere, al 100° giorno, al valore previsto per il danno biologico temporaneo. Dal 4° al 100° giorno, quindi, si parte, rispettivamente, da un valore di EUR 1.000 per arrivare sino a EUR 98, importo quest’ultimo che corrisponde al valore di invalidità temporanea giornaliera. Anche in questo caso è prevista la possibilità di personalizzare, con il limite del 50% dell’importo, i valori giornalieri

(escluso l’importo per i primi tre giorni) al fine di lasciare al giudice la possibilità di adattare il risarcimento alle fattispecie concrete che verranno di volta in volta sottoposte al suo giudizio. Secondo i nostri conteggi, l’importo massimo risarcibile a titolo di danno terminale in base ai criteri suesposti, può raggiungere la somma di EUR 110.000 circa comprensiva della massima personalizzazione possibile.

Danno c.d. terminale – comprensivo della componente biologica temporanea

Giorni	importo complessivo		importi giornalieri				
	fino a 3	fino a 30.000,00					
Giorni	oltre						
4	1.000,00	28	774,00	52	549,00	76	323,00
5	991,00	29	765,00	53	539,00	77	314,00
6	981,00	30	756,00	54	530,00	78	304,00
7	972,00	31	746,00	55	521,00	79	295,00
8	962,00	32	737,00	56	511,00	80	286,00
9	953,00	33	727,00	57	502,00	81	276,00
10	944,00	34	718,00	58	492,00	82	267,00

Aumento personalizzato (c.d. massimo sconvolgimento) solo per i giorni oltre i primi tre max +50%

Estratto dalle Tabelle Tribunale di Milano, pag. 48

L’edizione 2018 delle Tabelle emesse dal Tribunale di Milano contiene inoltre altri due “elaborati”, nella definizione dell’Osservatorio stesso, atti a condividere dei criteri orientativi pensati per favorire l’uniformità di trattamento anche delle liquidazioni del “danno da diffamazione a mezzo stampa” e del “danno da lite temeraria”, ex art. 96 c.p.c., III comma.

Entrambe queste tematiche sono state analizzate, in primo luogo, in un’ottica di “casistica” prendendo pertanto quale base di analisi i provvedimenti emessi dal Tribunale di Milano e da altri tribunali nelle due specifiche materie. L’analisi e sistematizzazione di questi due campioni piuttosto rappresentativi – 90 sentenze circa in materia diffamatoria e altre 90 circa nella tematica della liquidazione del danno da “lite temeraria” – hanno portato alla proposta, per la prima tipologia di danno, di cinque fasce risarcitorie da applicare in relazione alla “gravità dell’offesa”, con la massima gravità legata a risarcimenti anche superiori ai EUR 50.000.

Il danno da “lite temeraria”, invece, si propone che venga liquidato con riferimento al parametro del compenso di difesa liquidato in causa, con possibilità di aumentarlo o diminuirlo della metà in ragione “dell’abuso” dello strumento processuale effettuato dalla parte soccombente.

Conclusioni

Questi ultimi tentativi di condividere con tutti i giudici del Tribunale di Milano, oltre che con i giudici di altri fori, delle visioni comuni relative alle liquidazioni di altri danni oltre a quelli “tradizionali” alla persona, non possono che essere apprezzati dagli operatori del diritto considerato l’approccio “di sistema” che ha nella prevedibilità dei risarcimenti e nell’uniformità degli stessi un imprescindibile presupposto necessario anche al fine di contenere il contenzioso a sole e poche circostanze residuali. E’ bene rammentare, tuttavia, come il “sigillo di congruità” emesso dalla Corte di Cassazione con la già ricordata sentenza n. 12408/2011 (e successiva giurisprudenza di legittimità conforme) afferisca solo le tabelle “tradizionali” mentre le altre proposte non hanno, ad oggi, riscontro da parte delle giurisdizioni superiori. Siamo pertanto di fronte, per questi ultimi aspetti, a una storia ancora tutta da scrivere anche se, ovviamente, il prestigio che il Tribunale di Milano si è guadagnato nel corso degli anni sicuramente porterà molte corti ad aderire ai principi e proposte sopra evidenziati anche perché, come abbiamo osservato anche per le altre tabelle relative al danno fisico, è interesse degli stessi organi giudicanti diminuire il volume del contenzioso giudiziale considerato che lo stesso rappresenta uno tra i principali problemi del nostro sistema giudiziario.

E’ parere di chi scrive che il sistema di liquidazione “tabellare” rappresenti un approccio razionale che va in supporto dell’industria assicurativa e riassicurativa nel difficile compito di sintesi tra i rischi sottoscritti e la valutazione tecnica, soprattutto in chiave prospettica, dei prodotti assicurativi ad essi legati. Il sistema attualmente in essere consente

infatti, laddove correttamente interpretato e applicato, di valutare con un buon margine di attendibilità il potenziale “costo ultimo” dei sinistri originati dai rischi oggetto di copertura assicurativa. Appare ovviamente del tutto singolare che la regolamentazione di una materia come questa, con i notevoli impatti sociali ed economici che comporta, non sia effettuata in maniera esaustiva dal legislatore ma sia lasciata all’iniziativa di un organo, quale è l’Osservatorio del Tribunale di Milano, che naturalmente non ha alcun potere di imporre le proprie metodologie e valori ai giudici sia del proprio che di altri fori. L’autorità del foro milanese e, da ultimo, l’investitura riconosciuta dalla Corte di Cassazione, hanno sicuramente rinforzato la posizione delle tabelle stesse ma resta non di meno auspicabile un intervento del legislatore che disciplini appieno la materia e porti, laddove possibile, ancora maggiore stabilità e razionalità in un campo in cui, ad esempio, la situazione italiana vede risarcimenti più elevati della maggior parte degli altri paesi europei (per quanto concerne i danni da lesioni lievi e mortali in particolare) con indubbi riflessi sulle tariffe assicurative.

Informazioni sull’autore



Lorenzo Vismara,
responsabile servizio sinistri per la Branch di Milano di Gen Re, è esperto di gestione sinistri casualty con particolare focus sul risarcimento del danno alla persona. Raggiungibile al numero +39 02 7621 1826 o all’indirizzo lorenzo_vismara@genre.com.



The difference is...the quality of the promise.

genre.com | genre.com/perspective | Twitter: @Gen_Re

General Reinsurance
Milan Branch
Via Manzoni 37
20121 Milano
Tel. +39 02 7621 181

Foto: © Getty Images: cmcderm1, marchmeena29, yavdat

Queste informazioni sono state redatte dalla Gen Re con lo scopo di informare il nostro staff professionale, ed i nostri clienti; sono soggette a variare col tempo e potrebbero essere riviste e aggiornate periodicamente. Non costituiscono né consulenza legale, né medica. Siete invitati a rivolgerVi ai Vostri consulenti prima di avvalervene.

© General Reinsurance AG 2018